

CITTA' DITERRACINA
Provincia di Latina



***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA***

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34/2022

INDICE

TITOLO I

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art.2 Definizioni e disposizioni generali
- Art.3 Presupposto del Canone
- Art.4 Soggetto Passivo
- Art.5 Soggetto Attivo

TITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art.6 Concessioni e autorizzazioni
- Art.7 Tipi di occupazione
- Art.8 Occupazioni occasionali
- Art.9 Occupazioni d'urgenza
- Art.10 Istanza e rilascio del titolo concessorio
- Art.11 Titolarità della concessione e subentro
- Art.12 Rinnovo
- Art.13 Disdetta
- Art.14 Revoca, sospensione e modifica
- Art.15 Decadenza ed estinzione della Concessione
- Art.16 Occupazioni abusive

TITOLO III

PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DELLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

- Art.17 Concessioni e autorizzazioni
- Art.18 Tipologia di impianti
- Art.19 Limitazioni e divieti
- Art.20 Istanza e rilascio del titolo concessorio
- Art.21 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art.22 Titolarità della concessione e subentro
- Art.23 Rinnovo
- Art.24 Disdetta
- Art.25 Revoca, sospensione e modifica
- Art.26 Decadenza ed estinzione della concessione
- Art.27 Rimozione della pubblicità
- Art.28 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

TITOLO IV
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art.29 Ambito di applicazione del Canone
- Art.30 Criteri per la graduazione e determinazione del Canone
- Art.31 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Art.32 Modalità di applicazione del Canone
- Art.33 Modalità di determinazione del Canone in base alla zona
- Art.34 Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette a pagamento del Canone
- Art.35 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Art.36 Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità
- Art.37 Riduzioni
- Art.38 Esenzioni
- Art.39 Dichiarazione e versamento del Canone
- Art.40 Rimborsi
- Art.41 Mercati e fiere

TITOLO V
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art.42 Gestione del servizio
- Art.43 Impianti di proprietà del Comune. Superfici
- Art.44 Canone sul servizio affissioni
- Art.45 Tariffe e maggiorazioni
- Art.46 Riduzione del Canone
- Art.47 Esenzione del Canone
- Art.48 Modalità di effettuazione del servizio affissioni
- Art.49 Affissioni abusive
- Art.50 Vigilanza

TITOLO VI
DISCIPLINA DEL SERVIZIO AFFISSIONI DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SU SPAZI COMUNALI

- Art. 51 Ambito di applicazione
- Art. 52 Luoghi di affissione
- Art. 53 Modalità di affissione e defissione
- Art. 54 Acquisizione spazi pubblici e pagamento del canone
- Art. 55 Divieto di pubblicità
- Art. 56 Sanzioni amministrative

TITOLO VII
REGIME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Art.57 Regime Transitorio
- Art.58 Disposizioni Finali

TITOLO I DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Terracina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, regola il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone lettera c).
2. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
6. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
7. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Settori. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
8. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
9. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
10. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
11. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
12. Non si dà luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
13. Non si dà luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
14. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione.
15. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
16. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
17. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

18. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 Presupposto del Canone

1. Il canone è dovuto per:
- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 Soggetto passivo

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.
5. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile. A seguito di variazione del

rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 5
Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Terracina.
2. Il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

TITOLO II PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6

Concessioni e autorizzazioni.

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Settori, salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.
3. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.
4. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) la planimetria dell'area interessata e ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione);
 - d) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi un'attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - h) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.

La domanda deve essere corredata dai documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 8.
8. Copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 7 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono da considerarsi permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono da considerarsi temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare. Le stesse possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8 Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 9 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori,

l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'inizio dell'occupazione. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Qualora le concessioni come sopra definite non vengano rilasciate, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, queste ultime si riterranno abusive.

Articolo 10 Istanza e rilascio del titolo concessorio

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria e provvede ad un esame preliminare di tutta la documentazione.
2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione, dovrà essere eseguito il versamento relativo ai diritti di istruttoria determinato così come determinato da apposita Deliberazione di Giunta Comunale, del quale non potrà essere pretesa la restituzione qualunque sia l'esito della domanda.
3. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
4. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 6, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta di integrazione. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
7. Ai sensi dell'art. 16 L. 241/90, la richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
8. Il Responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.
9. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessanelle condizioni originarie;

b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;

c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

10. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento dello stesso in tempo utile comporterà il non perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
12. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
13. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 9 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
14. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
15. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 11 Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
 - b) non mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
 - c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - d) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

- e) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 - f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - g) versare il canone alle scadenze previste;
 - h) mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione, mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
 - i) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 10, comma 9;
 - j) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa osservando anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - k) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - l) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili;
 3. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
 4. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
 5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 9, comma 4, e dell'art. 16, comma 1,
 7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
 - b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.

Articolo 12 Rinnovo

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 10, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltre di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 15 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
4. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 13 Disdetta

1. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione. La sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
2. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
3. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipenda da causa di forza maggiore.
4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 14

Revoca, sospensione e modifica.

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
4. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 15

Decadenza ed estinzione della concessione.

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento e nelle normeregolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
- d) il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone notifica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti con le relative sanzioni, intimando il pagamento entro il termine normativamente previsto. La mancata regolarizzazione entro tale termine comporta la decadenza automatica della concessione/autorizzazione e l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga la stessa sarà considerata abusiva.
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
- f) In caso di mancato pagamento dei passi carrabili non a raso, per i quali è stato rilasciato apposito cartello autorizzativo dal Comune di Terracina, l'Ente procederà alla rimozione del cartello. Resta comunque dovuto il pagamento del canone fino al pristino dello stato dei luoghi come previsto dall'art. 11 c. 1 lettera i.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

Articolo 16 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 6 comma 4 del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
- a) risultino difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultino eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggano oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
 - d) siano mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - e) siano effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento se realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni abusive, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
5. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
7. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
8. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III PROCEDURE PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DELLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIA

Articolo 17

Concessioni e autorizzazioni.

1. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (DPR 285/1992), entro il centro abitato, devono essere precedute da un'autorizzazione/concessione del Comune.
2. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente Regolamento.
3. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e ottenere la relativa autorizzazione.

Per i soggetti titolari/gestori degli impianti riferiti a servizio di pubblica utilità, in luogo della richiesta di autorizzazione per la variazione del messaggio pubblicitario è sufficiente una comunicazione in cui venga evidenziata la data di uscita del messaggio pubblicitario; in mancanza di tale comunicazione si applica la prevista sanzione.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dall'art. 53 e del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
5. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque all'esposizione pubblicitaria redatta in bollo deve essere indirizzata al Comune, utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio competente e messi a disposizione sul sito istituzionale del Comune. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la domanda soggetta ad imposta di bollo e sottoscritta dal titolare di impresa o dal legale rappresentante, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, email, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata sulla cartografia comunale;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata dell'installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o dell'esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
7. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche un'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
8. Nei casi di cui al precedente comma, il provvedimento di concessione, comprende l'autorizzazione all'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
9. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).
 - d) la procedura dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intende apportare al mezzo pubblicitario già autorizzato.
 - e) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli stadi, gli impianti sportivi, i centri commerciali, qualora non sia direttamente visibile e percepibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
 - f) pubblicità relativa a vendita e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta sulla proprietà privata e/o condominiale (mura, ringhiere, balconi, terrazzi, recinzioni) e purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - g) pubblicità effettuata con vetrofanie e simili collocate sulle porte d'ingresso, sulle vetrine, bacheche;
 - h) marchi apposti su maniglie, su vetri e porte, nonché tappeti con scritte e marchi posti all'ingresso dei locali, anche se visibili dalla strada.
10. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
11. Copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 18 **Tipologia di Impianti.**

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria, i limiti dimensionali e quantitativi disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base a quanto stabilito nel Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 15.02.2008 e ss.mm.ii

Articolo 19 Limitazione e Divieti

1. Per le insegne luminose, la luminanza non deve essere superiore a 10 cd/mq (candele per mq), a termine dell'art. 3 comma 4 del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2000.
1. Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico-artistico, in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, su statue, monumenti, opere d'arte, fontane monumentali, nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, sui ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe, sui dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.
2. Le insegne a bandiera poste all'esterno di edifici, in strade prive di marciapiede, dovranno essere poste in opera ad almeno metri 4,50 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.
3. All'interno del centro abitato, il tempo di variabilità dei messaggi pubblicitari non può essere inferiore a venti secondi quando il mezzo pubblicitario è installato in posizione perpendicolare all'asse stradale, mentre non sono previste limitazioni quando il mezzo è installato parallelamente all'asse stradale.
4. La pubblicità effettuata conto terzi, è autorizzata esclusivamente a ditte abilitate all'esercizio di tale forma di pubblicità, prevedendosi un limite massimo per anno solare, consentito ad un medesimo soggetto, come stabilito nel P.G.I.P. relativamente alla cartellonistica stradale; non è consentito, a chiunque non sia abilitato all'esercizio della pubblicità conto terzi, essere intestatario di autorizzazioni relative a mezzi pubblicitari da cedere in uso a terzi.

5. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30 e non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti; la pubblicità fonica di natura commerciale non è consentita nei giorni festivi.
6. È vietata in tutto il territorio comunale, la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di volantini, anche con veicoli o aeromobili, nonché la loro apposizione sui tergicristalli dei veicoli. È invece consentita la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini distribuiti per conto di associazioni senza scopo di lucro e partiti politici o di altro materiale pubblicitario, quando non vi ostino motivi di viabilità o di decoro.
7. In occasione di spettacoli itineranti è, richiesto il versamento di un deposito cauzionale stabilito in € 1.000,00.
8. È vietata la pubblicità itinerante realizzata mediante la sosta e la fermata, su aree pubbliche o su aree private visibili da aree pubbliche, di autoveicoli speciali di cui all'art. 54 lett. g) del D.Lgs. n. 285/92 e all'art. 203, comma II lett. q) del DPR n.495/92 e di rimorchi (art. 56 D.Lgs. n. 285/92), utilizzati per la pubblicità quando siano uniti al veicolo trainante. Sugli stessi veicoli in sosta la pubblicità deve essere rimossa ovvero coperta in modo che sia privata di efficacia. Nel territorio comunale è vietata la sosta dei rimorchi utilizzati per la pubblicità itinerante, quando siano staccati dal veicolo trainante sia su suolo pubblico che su suolo privato con visibilità da aree pubbliche. Qualora ci siano le condizioni di sosta per questi mezzi, essi dovranno essere paragonati agli impianti pubblicitari fissi con le relative richieste di autorizzazione e/o concessione. I suddetti veicoli saranno rimossi qualora siano in sosta su area pubblica o aperta al pubblico e non abbiano ottemperato all'obbligo di rimuovere o coprire la pubblicità. La pubblicità visiva effettuata sui veicoli di qualsiasi genere, compresi i mezzi speciali cosiddetti "vele" o "posterbus", per conto proprio o altrui, mediante cartelli, manifesti, o altro, è consentita esclusivamente in forma itinerante mediante pagamento della relativa imposta.

Articolo 20 Istanza e rilascio del titolo concessorio

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di insegne, dovrà essere eseguito il versamento relativo alle spese di istruttoria così come determinato con apposita Deliberazione di Giunta Comunale e del quale non potrà essere pretesa la restituzione qualunque sia l'esito della domanda.
3. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.
4. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o dell'esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 17, il responsabile, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, formula all'interessato una richiesta di integrazione.
6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
8. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione, per l'acquisizione del parere relativo alla viabilità e ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
9. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.

10. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
11. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
12. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) presentazione del certificato C.C.I.A della ditta costruttrice degli impianti unitamente alla dichiarazione di conformità degli stessi rilasciata ai sensi della L. 46/90;
 - f) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 21

Contenuto ed efficacia del provvedimento.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.
2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata, ovvero della rata unica del canone, ovvero alla consegna dei certificati di conformità di cui all'art. 19 comma 12 lett. e.

Articolo 22 Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, è responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati ed inoltre ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 180 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente, con esclusione delle insegne di esercizio e delle altre forme di pubblicità non considerate nel computo della superficie complessiva del piano generale degli impianti, dovrà essere saldamente fissato, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - numero e data dell'autorizzazione;
 - data di scadenza;
 - nome della strada e relativo civico – chilometrica.

I dati riportati sulla suddetta targhetta devono essere sempre ben visibili. La targhetta di cui sopra, deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

- c) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - d) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 17 comma 5 e gli estremi dell'autorizzazione in questione.
 3. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
 4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
 5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
 6. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e CodiceFiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 23 Rinnovo

1. Le autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Il titolare della concessione o autorizzazione può, entro 60 giorni dalla scadenza della stessa, chiederne il rinnovo.
3. La domanda di rinnovo, soggetta ad imposta di bollo, deve essere rivolta al Comune, utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale.
4. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione, o autorizzazione, per la quale si richiede il rinnovo.
5. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 24 Disdetta

1. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione. La sola interruzione dell'esposizione pubblicitaria non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
2. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
3. In caso di rinuncia volontaria all'esposizione pubblicitaria, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
4. In caso di esposizione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio espositivo o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.
5. Se l'esposizione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 25

Revoca, sospensione e modifica.

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
4. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'esposizione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 26

Decadenza ed estinzione della concessione.

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle normeregolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta;
 - c) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) l'esposizione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - e) il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione;

L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone notifica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti con le relative sanzioni, intimando il pagamento entro il termine normativamente previsto. La mancata regolarizzazione entro tale termine comporta la decadenza automatica della concessione/autorizzazione e l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga la stessa sarà considerata abusiva;

- f) la mancata installazione o esposizione, senza giustificato motivo, entro 180 (centottanta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

Articolo 27 Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
3. In caso d'inottemperanza dell'interessato, il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione.
4. Il costo della rimozione, o copertura, è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria, o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
5. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le esposizioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.
6. Il titolare dell'autorizzazione di mezzi pubblicitari è tenuto alla rimozione degli impianti abusivi la cui presenza ostacoli l'installazione dei nuovi impianti richiesti dal medesimo; i cartelli abusivi rimossi saranno depositati, previa comunicazione al proprietario dei manufatti, presso i locali indicati dall'ufficio tecnico comunale per un periodo massimo di sei mesi dalla data della suddetta comunicazione, trascorsi i quali saranno smaltiti.

Articolo 28

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.

- 1.** Il concessionario o il servizio competente all'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
- 2.** Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
- 3.** Il concessionario provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

TITOLO IV DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 29 Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 30 Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Terracina alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 45394 abitanti.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone approvate con delibera consiliare, la cui differenza tra la prima e l'ultima zona non potrà superare il 50%. Le percentuali di riduzione tariffaria afferenti ogni zona sono specificate nell'allegato 1;
 - b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;
 - d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;
 - e) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 31 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
- c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
- d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
- e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 17, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali

Articolo 32 Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 28 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
2. L'entità del canone dovuto, si determina moltiplicando la corrispondente misura di tariffa di cui all'allegato 1 in relazione alla zona di appartenenza, per la superficie, per la durata, annuale o giornaliera, in relazione alla tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla zona di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui all'allegato 1 in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla zona di appartenenza ed è maggiorato del:
 - 40,25% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 1 fino a 1 mq;
 - 40% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 1 superiore a 1 mq e fino a 5 mq;
 - 34% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 1 superiore a 5 mq e fino a 8 mq;
 - 29% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 1 superiori a 8 mq;
 - 100% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 2 fino a 1 mq;
 - 100% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 2 superiore a 1 mq e fino a 5 mq;
 - 66% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 2 superiore a 5 mq e fino a 8 mq;
 - 50% per le esposizioni pubblicitarie appartenenti alla zona 2 superiori a 8 mq.

- 7.** Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
- 8.** Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 9.** I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
- 10.** Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 11.** Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
- 12.** Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
- 13.** Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
- 14.** Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata dalle tariffe e dai coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato 1 del presente regolamento e dalle riduzioni/maggiorazioni di cui al successivo articolo 27 del presente regolamento.

Le tariffe, di cui all'allegato 1, sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 15.** Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente .
- 16.** La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 17.** Il canone non è dovuto per gli accessi carrabili a raso, ovvero gli accessi posti a filo con il manto stradale e privi di qualunque manufatto a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi tutti gli accessi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.
- 18.** Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

19. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
20. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
21. Per le occupazioni di suolo pubblico ricadenti sulle aree destinate a sosta a pagamento il canone è maggiorato del 40%
22. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
23. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie realizzate con spettacoli viaggianti la superficie complessiva delle occupazioni, fino a mille metri quadrati, è calcolata in ragione del 50%.
24. Il canone relativo alle esposizioni pubblicitarie temporanee e al diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato del 50 per cento nel periodo stagionale dal 1 giugno al 30 settembre.
25. In particolari circostanze quali, ad esempio, calamità naturali o di emergenza sanitaria, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni specifiche;
26. Le tariffe ed i coefficienti di cui all'allegato 1 del presente regolamento, sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge.
27. Le tariffe ed i coefficienti di cui all'allegato 1 si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati dalla Giunta Comunale.

Articolo 33 Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in 2 (Allegato 3) zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile sulla base di quanto indicato nell'allegato 2.

Articolo 34 Tipologie di occupazione di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie soggette a pagamento del canone

Le seguenti fattispecie di occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie sono assoggettate al canone, calcolato secondo la tariffa, la zona ed il relativo coefficiente moltiplicatore e relativi criteri:

1. occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
2. occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune, purché effettuate per fini non economici. Nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari prevedano la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario, la riduzione, prevista nell'allegato 1 del presente regolamento, è applicata a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
3. occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
4. occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera;
5. occupazioni realizzate con passi carrabili. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli e/o dislivelli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
6. occupazioni di spazi soprastanti il suolo, ivi comprese le tende fisse o retrattili;
7. occupazioni di spazi sottostanti il suolo;

8. occupazioni realizzate da pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n° 287;
9. occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune ;
10. occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini, con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte il canone annuale.
11. occupazioni realizzate in prossimità dell'esercizio commerciale mediante l'esposizione di merce, nel rispetto delle norme di igiene e di viabilità; la concessione/autorizzazione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
12. occupazioni per traslochi effettuate con veicoli, piattaforme, autoscale ed eventuali transennamenti per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro;
13. ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie necessita di concessione rilasciata dal competente Servizio comunale.

L'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità e-sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una **superficie convenzionalmente stimata in 25 mq**

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) durata 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al presente comma, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
14. esposizione pubblicitaria effettuata con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile;
 15. esposizioni pubblicitarie od affissionistiche effettuate da soggetti privati su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune;
 16. esposizione pubblicitaria effettuata con striscione trasversale che attraversa la strada o la piazza;
 17. esposizione pubblicitaria effettuata con aeromobili;
 18. esposizione pubblicitaria effettuata con palloni frenati e simili;
 19. diffusione pubblicitaria effettuata tramite la distribuzione di materiale pubblicitario compreso il volantinaggio;
 20. diffusione pubblicitaria effettuata tramite la pubblicità sonora;
 21. pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela;
 22. veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, preventivamente autorizzati, devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza;
 23. pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili monofacciali o bifacciali posti sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, nel caso in cui promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, sono considerati un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad un'unitaria funzione pubblicitaria;

24. pre-insegne o frecce direzionali, considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; Nel caso di messaggi pubblicitari plurimi di aziende diverse ancorché collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

L'elenco è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo

Articolo 35 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 17 del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultino difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultino eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggano oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
9. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
10. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 36 Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.

3. Prima della formale contestazione del mancato o del tardivo pagamento del canone di cui al punto 2, è prevista la possibilità di ravvedimento da parte del contribuente, tramite l'autoapplicazione al momento del versamento della sola sanzione pari al 10% dell'importo del canone o della rata dovuti.
4. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 35 comma 3 del presente Regolamento.
5. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 37

Riduzioni

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) il canone è ridotto del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - b) il canone è ridotto del 30% per le occupazioni effettuate in aree di parcheggio date in concessione a cooperative di portatori di Handicap o di giovani disoccupati;
 - c) Il canone è ridotto del 50% per le occupazioni di aree da parte degli esercizi pubblici situati nel solo centro storico alto;
 - d) Il canone è ridotto del 50% per le occupazioni dei "Chioschi Edicole Giornali" che saranno coinvolte in progetti e convenzioni relativi al supporto nella diffusione di informazioni e certificazioni istituzionali e turistico culturali;
 - e) il canone è ridotto del 50 % al fine di promuovere iniziative, anche in forma imprenditoriale, che perseguano obiettivi di mobilità ecosostenibile, alle attività di bike sharing e similari subordinatamente alla stipulazione con il Comune di apposita convenzione che ne disciplini le modalità di esercizio. La convenzione è sottoscritta dal Dirigente competente in materia di gestione e protezione ambientale, in conformità ai criteri gestionali prefissati con deliberazione della Giunta Comunale;
 - f) il canone è ridotto del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - g) il canone è ridotto del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - h) il canone è ridotto del 20% in caso di esposizione pubblicitaria effettuata dalle botteghe storiche, ovvero dagli esercizi commerciali e pubblici, le strutture ricettive e le attività artigianali e di vendita diretta di prodotti agricoli ed ittici ubicati nel territorio comunale, così come definiti dall'art. 3 del Regolamento per la "Tutela dei Locali Storici e delle Attività Storiche della Città di Terracina", approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 28.02.2017.
 - i) il canone relativamente alla sola componente di occupazione spazi ed aree pubbliche, per occupazioni non inferiori all'annualità, è ridotto del 40% in caso di occupazione effettuata da esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande qualora situati oltre il raggio di 4 km in linea aerea dal centro urbano (incrocio via Derna via Roma);

- j) il canone relativamente alla sola componente di occupazione spazi ed aree pubbliche, per occupazioni non inferiori all'annualità, è ridotto del 10% in caso di occupazione effettuata da esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande qualora situati in zona 2;

Articolo 38 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima; e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le occupazioni di aree effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- h) le occupazioni mediante strutture atte a consentire il rispetto delle misure di sicurezza necessarie per l'esecuzione di test diagnostici rapidi per Covid-19 da parte delle farmacie convenzionate che, vorranno aderire all'accordo di cui alla Determinazione della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio n. 413092 del 06.11.2022
- i) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- j) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- k) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;
- s) le occupazioni realizzate con piante, fioriere, o elementi di arredo urbano purché non destinate alla delimitazione di un'area destinata all'esercizio di un'attività economica;
- t) le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici, qualora erogino energia di provenienza certificata;
- u) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- v) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
- w) le locandine affisse, negli spazi consentiti dalle norme attualmente in vigore, nel limite massimo di 30 unità concernenti l'esclusivo perseguimento delle finalità sociali di Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) , di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.12.1997 n. 460. Per quelle eccedenti il limite appena citato si applica quanto disposto dalla lettera a) comma 1 lettera a dell'art. 37 del presente Regolamento

Articolo 39 Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della relativa dichiarazione, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Articolo 40 Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 41 Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento del Commercio al Dettaglio su aree Pubbliche.

TITOLO V DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 42 Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 il Canone Unico, di cui al presente Regolamento, è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Terracina gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, inteso a garantire specificatamente l'affissione in comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 28.02.2008 e ss.mm.ii.

Articolo 43 Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq. 500 corrispondente al 25.% della superficie disponibile.
2. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a mq 1500 corrispondente al 75% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal Piano Generale degli Impianti.

Articolo 44 Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella temporanea giornaliera prevista per la zona 1 dell'allegato 1 del presente regolamento ridotta del 68%.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni. Il canone è determinato considerando metà dei fogli in ZONA 1 e metà in ZONA 2.

Articolo 45 Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento .
2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 46 Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) gli annunci mortuari.

Articolo 47
Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Articolo 48 Modalità per il servizio affissioni

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione, con l'obbligo di corrispondere, in ogni caso, la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 49
Affissioni abusive

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'articolo 34 comma 3 del presente Regolamento.
3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 26 comma 4 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 50 Vigilanza

1. Il gestore del servizio, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art.43 comma 10.
3. Il materiale abusivo deaffisso verrà distrutto.
4. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art.34.

TITOLO VI

DISCIPLINA DEL SERVIZIO AFFISSIONI DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SU SPAZI COMUNALE

Articolo 51 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da imprese di onoranze funebri, da enti o gruppi sugli appositi spazi comunali previsti ai sensi dell'art. 52.
2. Non regola le affissioni sugli spazi appositamente dedicati dai gruppi religiosi o comunque su spazi privati.

Articolo 52 – Luoghi di affissione

1. Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti, posizionati sul territorio comunale dotati di apposita cimasa con su scritto "Comune di Terracina – annunci funebri", sono indicati nell'apposita planimetria predisposta e aggiornata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 53 – Modalità di affissione e defissione

L'affissione può essere effettuata direttamente dall'impresa di onoranze funebri, dal gruppo o dall'ente interessati, nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:

1. per tutti gli annunci devono essere affissi fogli di dimensioni non superiori a 40 cm di larghezza e 30 cm di altezza;
2. è consentita l'affissione in un numero massimo di 30 per annuncio;
3. l'affissione degli annunci sull'impianto deve avvenire solo ed esclusivamente con l'uso di colla ad acqua;
4. ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci, e ha l'obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava;
5. gli annunci funebri devono essere rimossi entro due giorni dalla celebrazione del funerale o ricorrenza e/o anniversario;

6. è possibile coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti una volta scaduti i termini di affissione;
7. gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, qualora fosse ancora presente il relativo annuncio funebre; devono essere rimossi entro due giorni dalla data di affissione; gli annunci per anniversari e/o ricorrenza possono essere affissi due giorni prima della ricorrenza e/o anniversario e devono essere rimossi entro due giorni successivi alla ricorrenza e/o anniversario;
8. E' consentita inoltre l'affissione di un cartello plastificato, delle dimensioni di cui al comma 1, nei pressi dell'abitazione del defunto o in alternativa su supporto amovibile (es. cavalletto) che dovrà essere rimosso al termine del rito funebre.

Articolo 54 – Acquisizione spazi pubblici e pagamento del diritto.

1. Le imprese di onoranze funebri che effettuano direttamente l'affissione dei manifesti in trattazione devono provvedere, preventivamente, ad effettuare il versamento sul nodo Pagopa dedicato, indicando nella causale i riferimenti dell'annuncio, dandone contestuale comunicazione al Concessionario anche a mezzo mail, indicando il codice univoco del pagamento rilasciato al momento della registrazione e il nominativo del defunto cui si riferisce. Il codice univoco del pagamento dovrà, inoltre, essere stampigliato anche sull'annuncio da affiggersi;
2. Per l'esecuzione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento, per anniversari e/o ricorrenza, è dovuto al Comune di Terracina il canone nella seguente misura:
 - per l'affissione di n° 30 manifesti funebri: **€ 25** (euro venticinque/00);
3. Per le affissioni di annunci funebri e di ringraziamento, eseguite sugli spazi comunali in assenza del pagamento del tributo che costituisce titolo autorizzativo, si applicano le sanzioni stabilite dal Codice della strada, di cui all'art. 23 c. 6 e 11, del D. Lgs 30.04.1992, n° 285 e del presente regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 55 – Divieto di pubblicità

1. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.
2. È obbligatorio inserire in calce all'annuncio le seguenti indicazioni: la ditta che esegue il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l'ente che ha curato l'affissione dell'annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l'ente, l'indirizzo e il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono nonché il codice univoco relativo al pagamento inserito sul nodo PagoPA
3. L'indicazione di cui al precedente comma 2 deve rispettare tassativamente i seguenti requisiti:
 - a) va riportata in alternativa una delle seguenti diciture "*Servizio funebre effettuato dalla ditta*" ovvero "*Affissione effettuata da*", seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2;

Articolo 56 – Sanzioni Amministrative

1. In caso di violazione dei precedenti articoli 53 e 55 è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 500,00** per ogni singolo annuncio, in applicazione dell'art. 7-bis, comma 1, del d. Lgs n. 267/2000, per le violazioni delle disposizioni del regolamento comunale;
2. Il soggetto sanzionato è ammesso a pagare in misura ridotta la somma di **€ 25,00** per ogni singolo foglio di annuncio.
3. Il Comune o il suo Concessionario può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i termini previsti dall'art. 3 e alla copertura dell'affissione effettuata in violazione del presente regolamento.
4. La Polizia Locale, nonché il Concessionario sono gli organi competenti per l'accertamento delle violazioni.

5. Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del d. Lgs n. 267/2000 e della legge n. 689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

TITOLO VII REGIME TRANSITORIO E FINALE

Articolo 57 Regime Transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.
5. Unicamente per l'anno 2021, il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 30/04, il 30/06, il 30/08 e il 30/10 del 2021.

Articolo 58 Disposizioni Finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

ALLEGATO 1**Tariffe diffusione/esposizione pubblicitaria**

	Tariffa ZONA 1	Tariffa ZONA 2
Tariffa Standard € 50,00 Tariffa annuale (permanente)	€ 50,00	€ 35,00

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

	Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente Tariffa	Tariffa Annuale	Coefficiente Tariffa	Tariffa Annuale
1	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq.	0,78	39	0,45	15,75
2	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 1 mq. e fino a 5 mq.	1,165	58,25	0,67	23,45
3	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 5 mq. e fino a 8 mq.	1,395	69,75	1	35
4	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq.	1,63	81,5	1,33	46,55
5	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq.	40,25%	54,7	100,00%	31,5
6	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 1 mq. e fino a 5 mq.	40,00%	81,55	100,00%	46,9
7	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 5 mq. e fino a 8 mq.	34,00%	93,47	66,00%	58,10
8	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq.	29,00%	105,14	50,00%	69,83
9	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso automezzi inf. 30 q.li	1	50	1	50
10	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso automezzi sup. 30 q.li	1,49	74,50	1,49	74,50
11	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso motoveicoli	0,5	25	0,5	25
12	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso rimorchi inf.30 q.li	1	50	1	50
13	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso rimorchi sup.30 q.li	1,49	74,50	1,49	74,50
14	Diffusione pubblicitaria effettuata a attraverso pannelli luminosi 1 mq. fino	2,48	124	1	50
15	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi oltre 1 mq.	3,72	186	1,49	74,50

		Tariffa ZONA 1	Tariffa ZONA 2
Tariffa Standard € 1,20	Tariffa giornaliera (temporanea)	€ 1,20	€ 0,84

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

	Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente Tariffa	Tariffa	Coefficiente Tariffa	Tariffa
16	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. (validità 30gg)	3,23	3,88	1,85	1,55
17	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 1 mq. e fino a 5 mq. (validità 30gg)	4,85	5,82	2,77	2,33
18	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 5 mq. e fino a 8 mq. (validità 30gg)	5,81	6,97	4,15	3,49
19	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8 mq. (validità 30gg)	6,78	8,14	5,54	4,65
20	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq. (validità 30gg)	40,00%	5,42	100,00%	3,1
21	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 1 mq. e fino a 5 mq. (validità 30gg)	40,00%	8,13	100,00%	4,65
22	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 5 mq. e fino a 8 mq. (validità 30gg)	34,00%	9,34	67,00%	5,82
23	Diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8 mq. (validità 30gg)	29,00%	10,49	50,00%	6,97
24	Diffusione pubblicitaria effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifesti od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli (giornaliera per ogni persona impiegata)	6,46	7,75	3,7	3,11
25	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pubblicità sonora	17,05	20,46	11,08	9,31
26	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso proiezioni/diapositive	6,46	7,75	3,7	3,11
27	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso aeromobili			88,54	74,37
28	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso palloni frenati			44,27	37,19
29	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino a 1 mq (validità 30 giorni)	10,34	12,41	5,91	4,96
30	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiori a 1 mq (validità 30 giorni)	15,5	18,6	8,86	7,44

***Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari alla tariffa annuale.**

	Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria attraverso affissione di manifesti	Coefficiente Tariffa	Tariffa	Coefficiente Tariffa	Tariffa
31	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti fino a 1 Mq. 10 gg	3,7	3,11	1,48	1,24
32	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti fino a 1 Mq. per ulteriori 5 gg	1,1	0,92	0,45	0,38
33	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti oltre 1 Mq. per 10 gg	5,54	4,65	2,22	1,86
34	Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso manifesti oltre 1 Mq. per ulteriori 5 gg	1,67	1,40	0,67	0,56

N.B. Diritti d'urgenza euro 30,00 (art. 40 c. 9).

ALLEGATO 2**Tariffe occupazione suolo**

	Tariffa ZONA 1	Tariffa ZONA 2
Tariffa Standard € 50,00 Tariffa annuale	€ 50,00	€ 35,00

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

	Tipologia di occupazione permanente	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa
1	Occupazioni in genere	1,86	93,00	2,12	74,20
2	Occupazione sottosuolo e soprassuolo	0,6	30,00	0,69	24,15
3	Passi carrai	0,93	46,50	1,06	37,10
4	Distributori di carburanti	3,5	175,00	3,98	139,30
5	Occupazione aree attrezzate (Via delle Arene, Via Sarti)			4,06	142,1
Tariffa annuale per occupazioni con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità – Art. 1 c. 831 L. 160/2019				€ 1, 00	
		Tariffa ZONA 1		Tariffa ZONA 2	
Tariffa Standard € 1,20	Tariffa giornaliera	€ 1,20		€ 0,84	

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

	Tipologia di occupazione temporanea	Coeff.	Tariffa	Coeff.	Tariffa
6	Occupazione del suolo per giorno	5	6,00	2,39	2,01
7	Occupazione del suolo per ogni ora	0,21	0,25	0,12	0,10
8	Occupazione sottosuolo e soprassuolo per giorno	1,25	1,50	1,2	1,01
9	Occupazione stagionale dal 01 giugno al 30 settembre	39,17	47,00	44,05	37,00
10	Occupazione mensile escluso il periodo stagionale	25	30,00	28,58	24,01
11	Occupazione per manifestazioni politiche al giorno	1,25	1,50	1,2	1,01
12	Attività spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi (x MQ x ORA)	0,05	0,06	0,03	0,03
13	Attività spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi (x MQ x GIORNO)	1	1,2	0,48	0,4
14	Attività spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi (x MQ x MESE)	5	6	5,72	4,8
15	Attività spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi STAGIONALE (x MQ)	7,84	9,41	8,81	7,4
16	Impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia (x MQ x ORA)	0,15	0,18	0,09	0,08

17	Impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia, scavi per condutture(x MQ x GIORNO)	3,5	4,2	1,67	1,4
18	Impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia (x MQ x MESE)	17,5	21	20	16,8
19	Impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia STAGIONALE (x MQ)	27,42	32,9	30,84	25,91
		Tariffa ZONA 1		Tariffa ZONA 2	
Tariffa Standard € 1,20 - Tariffa Mercato Settimanale (riduzione 30%)		€ 0,84		€ 0,59	

TABELLA COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

				Coeff.	Tariffa
1	Occupazione area mercato settimanale (x MQ x numero sett.)			0,4	€ 0,24
3	Occupazione area mercato settimanale – Spunta (Viale Europa) (x MQ x GIORNO)			0,69	€ 0,41
Tariffa giornaliera al mq. per occupazione di suolo in occasione di fiere e/o festeggiamenti					€ 1,50

ALLEGATO 3

Esposizione pubblicitaria

ZONA 1:

l'area circoscritta da Via Friuli Venezia Giulia incrocio con SS148, Via Mortacino incrocio con via Appia, via Roma, Piazza della Repubblica, Via Marconi fino al rudere di Torre Gregoriana.

Borgo Hermada esclusa Via Pantani da Basso e Via Circondariale.

Tutte le restanti vie e piazze del Comune che non risultano essere ricomprese tra le strade della ZONA 1, appartengono alla ZONA 2.

All'interno della percorrenza di una via in ZONA 1 deve essere ricompresa qualsiasi rotonda, piazza o quant'altro si incontri.

Occupazione suolo - elenco vie e piazze appartenenti alla:

Zona 1:

- Viale della Vittoria;
- Piazza Mazzini;
- Piazzale Aldo Moro;
- Via Roma (da incrocio con Via Derna fino a Piazza della Repubblica);
- Piazza della Repubblica;
- Via Cavour;
- Tempio di Giove (compreso Piazzale Loffredo);
- Viale Circe;
- Piazza Garibaldi;
- Piazza della Libertà.

Zona 2:

tutte le altre strade, aree e spazi pubblici non inclusi nella ZONA 1 e ricadenti nel:

- centro storico alto;
- centro storico in declivio ed in pianura;
- P.P.E. zona B;
- P.P.E. Appia – Stazione – Delibera – San Domenico;
- P.P.E. Borgo Hermada;
- P.P.E. La Fiora;
- contrada Piazza Palatina;
- zona artigianale;
- zona agricola;
- parco montano;
- zona di espansione litoranea.